

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1986

che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(86/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino,

considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che gli organismi nocivi di cui trattasi sono elencati nell'allegato I e nell'allegato II della suddetta direttiva;

considerando che, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i rischi che presentano l'*Anarsia lineatella* e la *Laspeyresia molesta*, due organismi che figurano nei suddetti allegati, sono inferiori alle valutazioni iniziali;

considerando che le misure di protezione al riguardo devono essere limitate soltanto a taluni alberi da frutta, ad eccezione dei frutti, nonché a taluni Stati membri che presentano una elevata produzione di tali piante in condizioni di rischio;

considerando che è pertanto opportuno modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tali modifiche sono apportate previo accordo degli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1. Nell'allegato I, parte A, lettera a), la voce 7 è soppressa.
2. Nell'allegato II:
 - a) parte A, lettera a), la voce 1 è soppressa;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

b) parte B, lettera a), sono inserite le voci seguenti :

• 01a Anarsia lineatella Zell.	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione dei frutti o dei semi	Belgio, Danimarca, Lussem- burgo, Paesi Bassi, Regno Unito ».
• 10aa Laspeyresia molesta (Busck)	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ad eccezione dei frutti o dei semi	Belgio, Danimarca, Lussem- burgo, Paesi Bassi, Regno Unito ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1987.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
